

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 21 DEL 24/11/2017

Retribuzioni a lavoratori e collaboratori: escluso il pagamento in contanti.

Si avvia ad essere approvato in tempi brevi dal Senato il disegno di legge che introduce l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni versate dalle aziende ai dipendenti, ai collaboratori e ai soci lavoratori di cooperativa. I datori di lavoro saranno tenuti a corrispondere la paga mediante bonifico bancario, in contanti presso uno sportello bancario o postale o con assegno consegnato direttamente al lavoratore. La finalità del provvedimento è quella di evitare la corresponsione di retribuzioni in nero o inferiori rispetto ai minimi contrattuali. Quali sanzioni in caso di violazione degli obblighi?

A breve potrebbe diventare obbligatorio sia per i datori di lavoro che per i committenti che corrispondono ai lavoratori retribuzioni e anticipi, avvalersi di un istituto bancario o di un ufficio postale.

La novità è prevista da una proposta di legge presentata nel maggio del 2013 e approvata dalla [Camera dei Deputati](#) il 15 novembre scorso. Nel caso di violazioni scatta una sanzione amministrativa da 5 mila a 50 mila euro.

La finalità del provvedimento è quella di evitare che ai dipendenti possano essere [corrisposte retribuzioni inferiori](#) rispetto a quelle previste dai contratti collettivi.

Il disegno di legge passa ora al Senato, ma è ipotizzabile che il provvedimento possa concludere l'iter, visto che già alla Camera è stato approvato quasi all'unanimità. Vediamo quali sono le novità.

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione riguarda i rapporti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti di lavoro con i soci lavoratori di cooperativa.

Per i rapporti di lavoro subordinato il riferimento è all'articolo 2094 del c.c e riguarda tutte le tipologie contrattuali. Dunque, non importa se il contratto è a tempo parziale, determinato, intermittente o apprendistato. Rientrano anche le collaborazioni coordinate e continuative: pur non essendo indicato il riferimento normativo, si può fare ragionevolmente riferimento all'articolo 409 del codice di procedura civile.

Per i soci lavoratori di cooperativa, invece, il campo di applicazione è il rapporto di lavoro a prescindere dalla tipologia prescelta ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico. Qui il rinvio è alla legge n. 142/2001, di conseguenza la volontà è quella di comprendere tutte le ipotesi considerate nel regolamento.

Adempimenti del datore di lavoro

L'obbligo dei datori di lavoro o committenti scatta al momento della corresponsione della retribuzione ai lavoratori, nonché di ogni anticipo.

È previsto che il pagamento debba avvenire attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
- c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Eccezioni al divieto di pagamento in contanti

E', in ogni caso, espressamente previsto che non è possibile corrispondere la retribuzione in denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Le uniche deroghe riguardano:

- pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

- rapporti di lavoro domestico di cui alla l. n. 339/1958 e quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sanzioni

Per la violazione delle modalità di pagamento è prevista la sanzione amministrativa da 5.000 **euro a 50.000 euro**. I nuovi obblighi non scatteranno immediatamente, ma solo dopo 180 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

E' utile ribadire, comunque, che il disegno di legge deve completare l'iter parlamentare al Senato della Repubblica.

Distinti saluti

Dott.ssa Angela Cunzio